

Causa C-106/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

8 febbraio 2024

Giudice del rinvio:

Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio)

Data della decisione di rinvio:

25 gennaio 2024

Attore:

OV

Convenuta:

WEAREONE.WORLD BV

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale verte sull'asserita violazione di diritti d'autore su creazioni commissionate all'attore, residente nei Paesi Bassi, da una società belga. Ci si chiede tra l'altro se debba essere applicato il diritto dei Paesi Bassi o il diritto del Belgio per stabilire a chi spetti il diritto d'autore.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

La presente domanda ai sensi dell'articolo 267 TFUE verte sulla nozione «obbligazioni contrattuali» nella Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: la «Convenzione di Roma»), e nel regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: il «regolamento Roma I»). Il giudice del rinvio chiede se detta convenzione e detto regolamento siano applicabili per determinare il diritto valido per stabilire chi sia il titolare del diritto d'autore di un'opera realizzata in esecuzione di un contratto di commissione.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione di Roma e del regolamento Roma I debba essere interpretato nel senso che la questione della titolarità di un diritto d'autore di un'opera creata in esecuzione di un'obbligazione derivante da contratto di lavoro o di commissione, ossia la questione di chi sia il titolare originario e se e in quale misura tale diritto sia trasferibile a un titolare successivo, rientri nella nozione di «obbligazioni contrattuali».

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (80/934/CEE) (GU 1980, L 266, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Diritto belga

Wetboek van economisch recht (Codice di diritto economico, Belgio), articolo XI.165, § 2

Wet van 16 juli 2004 houdende het wetboek van internationaal privaatrecht (legge del 16 luglio 2004, recante il codice di diritto internazionale privato, Belgio), articoli 2 e 93

Diritto dei Paesi Bassi

Auteurswet 1912 (legge del 1912 sul diritto d'autore), articolo 8

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 L'attore nel procedimento principale, che vive nei Paesi Bassi, ha progettato dal 2009 annualmente per la convenuta, una società belga che organizza, tra l'altro, il festival *Tomorrowland*, creazioni come loghi, palcoscenici e decorazioni per festival. L'attore lo ha fatto in esecuzione di contratti di commissione conclusi oralmente.
- 2 Nel 2017 la convenuta ha posto fine alla collaborazione dopo una disputa vertente sul diritto d'autore sulle creazioni. Detti diritti d'autore consistono in diritti patrimoniali (tra i quali il diritto di utilizzare un'opera e a tal fine, per esempio, farne e distribuirne riproduzioni) e diritti morali (diritti della personalità dell'autore, come il diritto all'indicazione del nome). Per violazione di entrambi i

tipi di diritti d'autore l'attore ha chiesto dinanzi all'ondernemingsrechtbank Antwerpen (tribunale delle imprese, Anversa, Belgio) un risarcimento di, rispettivamente, EUR 2 200 000 e EUR 225 000.

- 3 L'ondernemingsrechtbank Antwerpen (tribunale delle imprese, Anversa, Belgio) ha dichiarato, in base al diritto belga, che i diritti patrimoniali sulle creazioni ai sensi di detto diritto erano trasferiti alla convenuta e che l'attore non aveva dimostrato di essere titolare di diritti morali.
- 4 Nell'ambito dell'impugnazione lo Hof van Beroep Antwerpen (Corte d'appello di Anversa, Belgio) ha dichiarato che occorre stabilire la titolarità dei diritti d'autore sulla base della Convenzione di Roma e del regolamento Roma I. Dagli articoli 4, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Roma e 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I consegue che doveva essere applicato il diritto dei Paesi Bassi, concretamente l'articolo 8 dell'Auteurswet (legge dei Paesi Bassi sul diritto d'autore). Detto articolo dispone che se, tra l'altro, una società «pubblica un'opera come da essa originata», essa viene considerata come autore di quell'opera. Tale articolo prevede dunque una «paternità fittizia» della creazione di un'opera. Su questa base la convenuta doveva essere considerata come autore fittizio delle creazioni e disponeva dunque dei relativi diritti patrimoniali. Inoltre detto articolo 8 della legge dei Paesi Bassi sul diritto d'autore escludeva anche che l'attore potesse invocare diritti morali.
- 5 L'attore ha quindi presentato ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 6 L'attore sottolinea che sia la Convenzione di Roma che il regolamento Roma I dispongono, in sostanza, di essere applicabili a «obbligazioni» contrattuali in circostanze che comportino un conflitto di leggi. Secondo l'attore tuttavia la modalità di creazione, l'esistenza, la natura, il contenuto, la disponibilità, la trasferibilità e l'estinzione di diritti di proprietà intellettuale sono disciplinati dagli aspetti di diritto reale di siffatti diritti e non dalle obbligazioni contrattuali stipulate relativamente a detti diritti. Riguardo a siffatti aspetti di diritto reale, a suo avviso, la designazione della legge applicabile è determinata dal codice di diritto internazionale privato belga (wetboek van internationaal privaatrecht; in prosieguo: il «WIPR») e non dalla Convenzione di Roma o dal regolamento Roma I.
- 7 L'attore invoca l'articolo 93, primo comma, WIPR, che dispone che i diritti di proprietà intellettuale sono disciplinati dal diritto del paese per il cui territorio si richiede la protezione. Egli fa valere anche l'articolo 94, § 1, WIPR, in forza del quale il diritto da stabilirsi sulla base di tale legge è determinante per l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale e per la questione di chi ne siano i titolari. L'attore ha richiesto la protezione dei suoi diritti d'autore in Belgio (dove questi venivano utilizzati nei festival), dunque a suo avviso è applicabile il diritto belga. Atteso che lo Hof van beroep (Corte d'appello, Belgio) ha dichiarato che era applicabile

il diritto d'autore dei Paesi Bassi, l'attore sostiene che tale giudice ha violato, tra l'altro, l'articolo 93, primo comma, e l'articolo 94, § 1, WIPR.

- 8 Con riguardo, specificamente, ai diritti morali, l'attore fa valere che questi in forza del diritto d'autore belga non sono trasferibili (articolo XI.165, § 2, codice di diritto economico belga). Egli ricava dunque dal diritto belga un diritto morale inalienabile. Pertanto lo Hof van beroep (Corte d'appello, Belgio), statuendo che in forza dell'articolo 8 della legge dei Paesi Bassi sul diritto d'autore non gli spettano diritti morali, ha violato il relativo diritto belga.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 9 Il giudice del rinvio fa riferimento alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla nozione «obbligazioni contrattuali» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione di Roma e del regolamento Roma I. Secondo tale giurisprudenza, tale nozione deve essere interpretata in modo autonomo, principalmente alla luce del sistema e degli obiettivi di tali disposizioni (sentenza del 21 gennaio 2016, Ergo Insurance, C-359/14 e C-475/14, EU:C:2016:40, punto 43; v., per analogia, sentenza del 24 novembre 2020, Wikingerhof, C-59/19, EU:C:2020:950, punto 25).
- 10 Con riguardo al sistema e agli obiettivi della Convenzione di Roma, il giudice del rinvio cita la Relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali di M. Giuliano e P. Lagarde (GU 1980, C 282, pag. 1), in cui relativamente all'articolo 1, paragrafo 1, della medesima, si legge quanto segue: «(...) dato che la presente convenzione si riferisce solo alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, è evidente che la materia relativa ai diritti reali e ai diritti della proprietà intellettuale è esclusa da tali disposizioni. Questa precisazione era stata espressamente prevista in un articolo dell'avamprogetto iniziale. Ma in seguito il gruppo ritenne superfluo ripetere la precisazione nel testo attuale, tanto più che essa avrebbe comportato la necessità di menzionare le differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici dei paesi membri della Comunità».
- 11 Quanto al regolamento Roma I, il giudice del rinvio fa riferimento alle osservazioni sulla proposta per tale regolamento dell'European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property del 4 gennaio 2007 [*Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations („Rome I”) of December 15, 2005 and the European Parliament Committee on Legal Affairs' Draft Report on the Proposal of August 22, 2006*] [*Osservazioni sulla Proposta della Commissione europea di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I») del 15 dicembre 2005 e sul progetto di relazione sulla Proposta della Commissione giuridica del Parlamento europeo del 22 agosto 2006*]. In questo documento si afferma che questioni relative alla stessa proprietà intellettuale, ma che sono strettamente legate al contratto relativo a tale diritto, come la trasferibilità del

diritto, le condizioni a cui si possono autorizzare un trasferimento o una licenza o la questione se un trasferimento o una licenza possano essere invocati nei confronti di terzi, non sono assoggettate al diritto applicabile al contratto, ma sono rette dal diritto del paese per cui si richiede la protezione.

- 12 Da tali posizioni sembra evincersi che, riguardo alla questione di stabilire a chi spetti il diritto d'autore su un'opera realizzata nell'ambito di un contratto di commissione e se detto diritto sia trasferibile, si configura un problema di diritto reale che esula dall'ambito di applicazione sostanziale della Convenzione di Roma o del regolamento Roma I.
- 13 Eppure in diversi Stati membri questa tesi sembra non essere pacifica. In dottrina si rinvia anche la posizione che la titolarità originaria viene appunto determinata dal contratto, a causa dello stretto legame con l'obbligazione contrattuale in esecuzione della quale la creazione è stata progettata. Secondo tale tesi, la questione della titolarità rientrerebbe dunque nella nozione di «obbligazione contrattuale», di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione di Roma o del regolamento Roma I. Alla luce di questa discussione, a giudizio del giudice del rinvio l'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione di Roma o del regolamento Roma I non è tanto evidente da non lasciare spazio a dubbi ed esso presenta pertanto la questione pregiudiziale.

DOCUMENTO D'USO